

LA
CIVILTÀ CATTOLICA

ANNO CINQUANTESIMOQUARTO

Beatus populus cuius Dominus Deus eius.

PSALM. CXLIII, 18.

VOL. X.
DELLA SERIE DECIMAOTTAVA

ROMA
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
Via di Ripetta 246

—
1903

LA
CIVILTÀ CATTOLICA

Beatus populus cuius Dominus Deus eius (Ps. CXLIII, 15).

ANNO CINQUANTESIMOQUARTO

INDICE DI QUESTO QUADERNO

I.	Le Pensioni per la vecchiaia degli operai	Pag. 129
II.	Il Codice di Hammurabi	» 143
III.	I matrimoni e il divorzio di Napoleone I	» 156
IV.	Il Caporale Trasteverino. <i>Racconto</i> — XXXIII. <i>Roma futura.</i> — XXXIV. <i>Una statua sul Gianicolo.</i>	» 177
V.	Della bellezza divina	» 193
VI.	La storia dell'arte nelle scuole Italiane	» 198
VII.	Archeologia del libro. <i>Il libro ai tempi dei Padri della Chiesa, specialmente di S. Gregorio Magno</i>	» 207
VIII.	Cose romane	» 219
IX.	Cose italiane	» 224
X.	Notizie generali di Cose straniere.	» 228
XI.	Inghilterra. <i>Nostra Corrispondenza.</i>	» 230
XII.	Svizzera. <i>Nostra Corrispondenza.</i>	» 236
XIII.	Repubblica del Perù. <i>Nostra Corrispondenza.</i>	» 241
XIV.	Cose varie.	» 249
XV.	Opere pervenute alla Direzione	» 253

ROMA

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

Via di Ripetta, 216

18 aprile 1903

I MATRIMONII E IL DIVORZIO DI NAPOLEONE I

Tre volte Napoleone, detto il grande, celebrò quell'atto importantissimo e solenne della vita, che si chiama matrimonio. La prima volta, contrasse unione matrimoniale, dinanzi alla municipalità repubblicana di Parigi, con Giuseppina Tascher, vedova Beauharnais, 9 marzo 1796: fu quello un matrimonio prettamente *civile*. La seconda, rinnovò con la medesima Giuseppina il contratto matrimoniale secretamente dinanzi al card. Fesch, nelle Tuilleries al 1 dicembre 1804, nella vigilia della sua consecrazione ad imperatore dei francesi: egli celebrò allora il matrimonio *religioso*. La terza volta finalmente celebrava un altro matrimonio religioso con l'arciduchessa Maria Luisa d'Austria, in una grande aula del Louvre ai 2 di aprile 1810, con la benedizione nuziale, ricevuta dallo stesso cardinale Fesch. Imperocchè i due antecedenti matrimoni con la Giuseppina erano stati dichiarati nulli, per mutua dimanda di divorzio dei due antichi coniugi, dal senatusconsulto parigino de' 16 dicembre 1809; dall'autorità ecclesiastica *diocesana* che sentenziò a' 9 gennaio 1810; dall'autorità ecclesiastica *metropolitana* che ne confermò la sentenza a' 12 del detto mese; e in un certo senso dall'autorità ecclesiastica *primaziale* delle Gallie, che si impersonava nel card. Fesch arcivescovo di Lione e quindi primate della Chiesa di Francia ¹. Nel qual giorno già detto de' 2 aprile 1810,

¹ Ho detto *in un certo senso*, perchè non pare veramente, che la causa dello scioglimento fosse portata all'*officialité primaziale de Lyon*. Il WELSCHINGER, che ha sì può dire esaurito la questione storicamente tanto oscura del divorzio napoleonico, dichiara espressamente: « La cause n'y fut point portée. Il n'en existe aucune trace à l'archevêché de Lyon ». *Le divorce de Napoléon*, p. 126 (Paris Plon, 1889). Nulla ne dice il D'HAUSSONVILLE nella patetica narrazione di questo fatto, *L'Église*

fu ecclesiasticamente rinnovato, presenti gli sposi, lo sponsalizio già ecclesiasticamente festeggiato in Vienna, dove Napoleone fu rappresentato nella celebrazione *per procuratorem* dall'arciduca Carlo a' di 11 marzo di quell'anno 1810¹.

Varii ed incerti furono sino a questi ultimi anni i giudizi degli storici intorno alla validità del primo vincolo matrimoniale, che Napoleone contrasse con la Giuseppina; e maggiormente intorno alla legittimità dello scioglimento di quel contratto, ch'era stato celebrato e come a dire sanzionato in faccia alla Chiesa; e conseguentemente intorno alla validità del suo ultimo sponsalizio con la figlia dell'imperatore d'Austria. Ora invece per i documenti cavati dagli archivi di Parigi e di Vienna, gli ultimi scrittori hanno tolto ogni incertezza, e colla luce storica sparsa su gli uomini e su i fatti, hanno mostrato in tutta la sua realtà obbiettiva questa parte bruttissima della vita intima del primo Napoleone.

In Italia, in generale, la storia genuina del divorzio di Napoleone I è poco conosciuta. E non è raro il caso di vedere pubblicati in giornali, ed in riviste, ragguagli ed insegnamenti errati, con l'intendimento, dissimulato od aperto nei loro autori, di far propaganda in favore del divorzio, e di far vedere, come la Chiesa non sia avversaria all'atto di scissura del connubio anche cristiano, come quella che acconsenti al divorzio napoleonico.

La verità invece è tutt'altra: il primo matrimonio, contratto dal generale Bonaparte, non fu sacramento, ossia fu un puro atto civile; nel ricevere la benedizione nuziale del

romaine et le premier empire (III, 195 segg.); nulla il LYONNET nella *Vie du cardinal Fesch*; e nulla finalmente l'abbate RUDEMARE, promotore della causa del divorzio, nel consiglio dell'autorità diocesana, il quale nell'anno 1810 compose, e nel 1826 pubblicò un opuscolo, in poche copie e quindi rarissimo, col titolo: *Narré de la procédure à l'occasion de la demande en nullité du mariage de Napoléon Bonaparte et Joséphine Tascher de la Pagerie*. Il quale opuscolo fu sfruttato dall'*Ami de la religion*, dal Lyonnet, dal Thiers, dal D'Haussonville, etc.

¹ HENRI WELSCHINGER, *Le divorce de Napoléon*, p. 221.

sacerdote, il non ancora consacrato imperatore non rimediò al difetto del suo primo matrimonio civile; e nell'impalmare Maria Luisa d'Austria, l'allora potentissimo imperatore non fu *sciolto* legittimamente dal primo *legame* col quale l'onestà pubblica reputavalo realmente *vincolato*, per la qual cosa il suo matrimonio con l'arciduchessa austriaca fu nullo senza dubbio alcuno.

La moralità, che si ricava da questa triplice dimostrazione è addirittura spaventosa; ma la dimostrazione non cessa di essere meno vera.

I.

Il matrimonio civile con la Giuseppina.

Quando Napoleone Bonaparte e Giuseppina Beauharnais si presentarono dinanzi all'ufficialità civile del secondo spartimento di Parigi (9 marzo 1796), per dichiarare la loro unione matrimoniale, e farla registrare come voleva la legge, il matrimonio cristiano, ossia il matrimonio sacramento, era stato per legge proscritto già da quattro anni. Infatti l'assemblea legislativa a' 20 settembre 1792, cinque giorni prima della creazione della repubblica una ed indivisibile, proclamò il divorzio; e tra gli otto motivi di scioglimento del matrimonio ammetteva pur quello della sola *incompatibilità di caratteri*, e l'altro assai comodo del mutuo consentimento dei contraenti¹. E d'altra parte, dopo l'esigenza del giuramento ci-

¹ « Décret sur le divorce, rendu par l'Assemblée nationale législative, le 20 septembre 1792.

« Considérant que.. un *engagement indissoluble* serait la perte de la liberté individuelle... Que, suivant la *disposition constitutionnelle*, le mariage n'est qu'un *contrat civil*..., l'Assemblée nationale... décrète... » Seguono tre paragrafi intorno le *cause*, i *modi d'esecuzione*, e gli *effetti* del divorzio. « Art. I: *Le mariage se dissout par le divorce* ». Dal *Moniteur universel*, n. 184, 10 ottobre 1792, p. 1202. — Sulla costituzione del 1791, che definiva il matrimonio come un *contratto civile*, e *separato dal sacramento*, Cf. Abbé SICCARD, *L'Ancien clergé de France* (1894), II, 240 segg.

vico dagli ecclesiastici, dopo la condanna per parte di Pio VI della costituzione civile del clero, dopo il regno del terrore che durò sino all'agosto dell'anno 1795, di preti ortodossi, ed anche di preti giuratori, non trovavasi in tutta la Francia se non una porzione relativamente piccola. E quella legislazione, come anche la scarsezza di sacerdoti, durarono in pieno vigore per tutto il 1796, e se ne rincrudì la condizione per il colpo di Stato de' 18 fruttidoro (4 settembre) 1797.

Ora in mezzo appunto a tali condizioni di cose, il Bonaparte celebrò la sua unione maritale con la Giuseppina. Stando dunque al senso ovvio ed alla interpretazione naturale dei fatti, che da tutto il contesto di questo articolo saranno ancora più ampiamente esposti, egli non intese già di celebrare il *matrimonio*, cioè dire il vero matrimonio, ma intese solamente di celebrare il *matrimonio puramente civile*, secondo il valore e la portata che a quel contratto dava la legge, la quale ne distruggeva l'intima natura. Alla qual cosa, già per se stessa grave, aggiunge peso il considerare che una legge speciale, come pure vedremo in seguito, restringeva per guisa le volontà contraenti, che ogni altra obbligazione all'infuori *della civile* era da essa chiaramente esclusa. Egli dunque intese di celebrare un *matrimonio puramente civile*, e di obbligarsi soltanto *quanto la legge civile* obbligavalo a quel contratto; intese cioè di celebrare, e celebrò di fatto una convenzione matrimoniale *solubile*, ossia un matrimonio non sacramento, e quindi nullo.

Per tanto la nullità giuridica del matrimonio del Bonaparte sarebbe manifesta, salvo il caso, che egli avesse avuto ed avesse manifestato in qualche modo la sua intenzione di celebrare un contratto stabile, o valido, che è la stessa cosa in questa faccenda.

Se infatti egli aveva intenzione, in qualche maniera espressa, di contrarre solidamente, non c'è dubbio che il suo contratto sarebbe stato sacro eziandio, attesa l'inseparabilità e l'identità del sacramento e del contratto: data la quale identità, si deve supporre, in un *cristiano*, la volontà pre-

dominante di voler contrarre un matrimonio valido e *cristiano*, anche nell'atto di celebrare un matrimonio prettamente civile¹.

Se non che, essendo certo da una parte, ch'egli celebrò un matrimonio solubile, come comportava la legislazione di quel tempo da lui abbracciata; e dall'altra, non avendo egli mai dato un segno che manifestasse l'intenzione o la volontà opposta alla solubilità del contratto da lui celebrato, come ne ebbe poscia occasione e come allora e poscia ne aveva l'obbligo, ne segue che l'*intenzione* avuta da lui fu quella di obbligarsi ad un contratto solubile; *intenzione* confermata dalla stessa dichiarazione fatta dal Bonaparte, come vedremo più innanzi.

Devesi inoltre tener conto di un'altra circostanza importantissima, che è la seguente. Come si sa, il concilio Tridentino nel suo decreto « Tametsi » (*De reformat. matrim.*, sess. 24, cap. 1) annulla il matrimonio cristiano, che si celebri senza la *presenza del parroco e di due testimoni almeno*. Non però da questo capo potrebbesi arguire la nullità del matrimonio, contratto dal Bonaparte senza quelle formalità essenziali. Imperocchè tuttavia era, fino dai tempi del concilio Tridentino, ed è tuttavia sentenza certa dei teologi, appoggiata su certe dichiarazioni della S. Sede, che,

¹ Con ciò alludiamo al caso, accennato dai teologi, di chi contragga matrimonio con la persuasione errata della sua solubilità per es. per cagione di adulterio, (purchè, osserva Benedetto XIV, « *expressa illa conditio de matrimonio ob adulterium dissolvendo opposita minime fuerit*). Nel qual caso di erronea persuasione, « *locus est praesumptionis, ut, dum matrimonium, prout a Christo institutum fuit inire voluerunt, illud omnino perpetuum, et insolubile contrahere voluerint.* » Così Benedetto XIV, *De synodo dioecesisana* l. XIII, c. 22.

Ora il solo immaginare, che il cittadino Bonaparte, nel celebrare il suo contratto civile nel modo che fece a' 9 di marzo 1796, pensasse a contrarre il matrimonio *prout a Christo institutum fuit*, è cosa che fa ridere. Eppure su argomenti di questa fatta si fonda il lungo e bello articolo della *Zeitschrift für katholische Theologie* 1888 (IV parte, pag. 593 segg.), che ha per titolo: *Ehescheidung und zweite Heirat Napoleons I, Il divorzio e il doppio matrimonio di Napoleone I.*

quando la presenza del parroco non è possibile o torna difficilissima, il matrimonio celebrato senza parroco è valido in una e sacro, purchè sia stato contratto dinanzi ai testimoni richiesti, e non vi siasi attraversato un qualche altro ostacolo.

Così appunto, un tre anni già prima, il card. Zelada aveva dato, in nome del S. P. Pio VI, al vescovo di Luçon che ne lo aveva richiesto, le norme sicure, secondo le quali i cattolici potevano *validamente e lecitamente* celebrare le loro nozze, anche senza la presenza del parroco. Riscrivevagli infatti a' 28 di maggio 1793 in questo tenore:

1) I fedeli dover contrarre alla presenza di testimoni, 2) i quali sieno possibilmente cattolici, 3) e ciò prima di fare la loro dichiarazione dinanzi alla municipalità. — Le quali due ultime cose non riguardano la validità del contratto — 4) non potendo però dalla gran parte dei fedeli aversi il legittimo parroco, i loro matrimoni contratti dinanzi a testimoni e senza parroco, saranno indubbiamente e validi e leciti, se nessuna altra cosa vi si opponga, *si nihil aliud obstet*¹. — Così portavano le norme venute dalla Sede Apostolica di Roma.

Senza parlare dello stretto valore teologico e giuridico di questa dichiarazione, rimane storicamente certo, che Pio VI comprende nelle sue parole quei fedeli, cristiani e cattolici, i quali intendono di voler celebrare un matrimonio *prout a Christo institutum fuit*, e quindi un contratto valido, ossia un contratto non solubile. Per chi abbia altra intenzione, l'adempimento materiale delle condizioni suddette, non lo suffraga nè lo può suffragare per nulla. Tanto significano le parole: *si nihil aliud obstet*.

¹ « Curare fideles debere contrahere matrimonium coram testibus et quidem, quoad fieri potest, catholicis, priusquam municipalitati se praesentes sistant, ut praescriptam a nationali conventu declarationem pariant. Et quoniam complures ex istis fidelibus non possunt omnino parochum legitimum habere, istorum profecto coniugia contracta coram testibus et sine parochi praesentia, si nihil aliud obstet, et valida et licita erunt, ut saepe saepius declaratum fuit a S. Congregatione Concilii Tridentini interprete ». — Pii VI Pontif. Max. Acta, quibus ecclesiae catholicae calamitatibus in Gallia consultum est (Romae, Propag. Fid., 1871), II, 15, n. 3.

Ma si trovano poi avverate, nel caso del Bonaparte, le condizioni d'impossibilità o di difficoltà estrema di presentarsi al parroco, le quali condizioni sole scusano legittimamente l'adempimento delle formalità, richieste dal Tridentino? Non solo non furono avverate, ma consta invece, e fu dichiarato, che nel marzo del 1796, nello spartimento parrocchiale dove Bonaparte e Giuseppina celebrarono dinanzi al cittadino Barras, uno dei quinqueviri del Direttorio, il loro matrimonio civile, non mancavano sacerdoti, ed ortodossi e giuratori¹; ma in quella vece mancò a lui ed a lei la volontà di andarne alla ricerca, per chiederne prima o dopo la benedizione nuziale, e dinanzi a testimoni contrarre religiosamente. Ed inoltre, partitosi il Bonaparte poco dopo le sue nozze per l'Italia, e tornato a Parigi nel 1798, e ripartito quindi per Malta e per l'Egitto, e poscia ritornato in Francia nel 1799, mai non diede cenno di far benedire le sue nozze, sebbene invece facesse celebrare religiosamente i matrimoni della Carolina, della Paolina, dell'Ortensia...

Due motivi incontrastabili si oppongono dunque alla validità del primo matrimonio, dal Bonaparte contratto con la Giuseppina: la solubilità del patto da lui concluso a tenore della legge, e la mancanza del sacerdote, da lui potuto avere e non cercato. Fu tanta l'importanza, annessa al primo di questi motivi dall'arcivescovo di Vienna nel 1810, che, come vedremo subito, l'arcivescovo chiese strettamente di esserne sincerato, e qualora la scaltrezza dell'ambasciatore francese non fosse riuscita ad imbrogliare la faccenda, forse il matrimonio con Maria Luisa andava a vuoto.

¹ Nelle sedute del comitato ecclesiastico (dicembre 1809), incaricato di discutere e definire la causa dell'annullamento del matrimonio con la Giuseppina, furono esaminati gli atti del primo contratto civile degli sposi (9 marzo 1796), e nel processo verbale fu scritto: « On observait... que celui (*le mariage civil*) de Leurs Majestés avait été nul, parce qu'il avait été fait dans un temps où les parties contractantes avaient pu recourir au ministère des prêtres avoués par l'Eglise. » Così il ch. P. DUDON, nelle *Études...*, 20 maggio 1902, p. 488.

Il punto saldo, e veramente scabroso per la dilucidazione dei matrimonii del primo Bonaparte, consisteva nel suo primo contratto. Dei seguenti la soluzione è più facile.

II.

Il matrimonio religioso con la Giuseppina.

Il divorzio.

Tutti gli storici ci fanno sapere, che alla vigilia stessa della famosa consacrazione e coronazione del magno Bonaparte, per mano di Pio VII, la Giuseppina trovò maniera di far sapere in un secreto colloquio al Papa, qualmente la sua unione coniugale col Bonaparte non era stata contratta se non civilmente. Il Pontefice a quella notizia si protestò, che, se non facevano benedire le loro nozze, egli non li avrebbe consacrati, nè coronati, nè benedetti solennemente, come aveva promesso e come per questo scopo, egli invitato e pregato, si era mosso da Roma alla volta di Parigi.

Il Bonaparte da parte sua ciò saputo, ed accertatosi che in su quel punto Pio VII non avrebbe ammollato, si adirò forte contro la Giuseppina; ma poi incaricò lo zio cardinal Fesch di aggiustare la faccenda, intimandogli tuttavia di comportarsi in guisa, che nessuno sapesse niente o vedesse niente di quanto accadrebbe. — Ma, soggiunse il Fesch, matrimonio senza testimoni, matrimonio nullo! — Aggiustate voi la faccenda, ripigliò Napoleone.

Quindi il Fesch alle 2 pomeridiane del dì 1 dicembre 1804 visitò il Papa nel suo appartamento; si fece dare da lui pieni poteri per la soluzione di impedimenti e per la dispensa di formalità, che in genere gli occorressero per casi stringenti; ed alle 4 pomeridiane dello stesso giorno congiunse religiosamente in matrimonio i due nepoti, che sino allora non lo erano stati se non per contratto civile. Alla cerimonia non fu presente nessuno, all'infuori del celebrante e dei benedicendi; così avendo chiesto e voluto dallo zio l'onnipotente e futuro

imperatore. La Giuseppina però non si contentò della sola cerimonia muta, ma volle dal Fesch un attestato, firmato da lui, che certificasse della cerimonia da lui stesso celebrata: al che il Cardinale acconsentì, quantunque poi quella carta fosse richiesta da Napoleone, e da lui distrutta! Questa in breve è la storia esatta di quanto accadde allora: tutte le altre circostanze di date, di persone intervenute, di ragguagli furono messe innanzi da storici cortigiani o paurosi, ma non reggono a martello.

Di lì a cinque anni, quando l'orgoglio napoleonico ebbe toccato l'apogeo, nel senato e nella curia ecclesiastica di Parigi si lavorava a sciogliere il matrimonio contratto con la Giuseppina. L'imperatore Napoleone sino all'anno 1809, aveva vinto l'Europa: in quell'anno fece la prima mossa per vincere il Papato! Quindi *dal suo campo imperiale di Vienna*, a' dì 17 di maggio, diede quel famoso bando, con cui spogliava il Papa de' suoi Stati temporali, gli assegnava due milioni di lire come ad uno de' suoi salariati, e stabiliva una commissione ecclesiastica in Parigi, con la quale intendeva di governare la Chiesa senza il Papa, anzi pigliando egli stesso le funzioni medesime del Papa!

Se non che la prima pietra, ch'egli volle smuovere dal secolare edificio del Pontificato romano, si cambiò per lui in una cantonata così ponderosa, che, gravandogli da lì innanzi continuamente sul capo, lo spinse di male in peggio sino a seppellirlo in fondo ad un'isola bruciata dal torrido clima!

Infatti per la prima cosa egli intese, in quell'anno, di disfare senza il Papa, quello che col Papa aveva fatto in Parigi nel 1804, e che senza il Papa non poteva disfare assolutamente. Del quale sproposito la conseguenza fu così enorme, che se fosse campato il duca di Reichstadt, lo strepito ne sarebbe risonato in tutta l'Europa.

Chiese dunque il divorzio dalla Giuseppina al servile senato di Parigi, che glielo concesse contro le leggi¹; lo fece

¹ La facoltà di ottenere il divorzio per mutua richiesta dei coniugati, era stata soppressa dal nuovo codice dello stesso Napoleone.

chiedere parimenti alla curia ecclesiastica, la quale a mal in cuore e stentatamente, quanto si vuole, glielo concesse, ma altresì contro la legge, che di diritto e di fatto riservava al Papa, ed al Papa solo, la facoltà di dispensare sugli impedimenti riguardanti i matrimoni dei sovrani.

Nel dicembre dell'anno 1809 e nei primi di gennaio 1810 fu proposta, o meglio intimata all'*officialità* ecclesiastica diocesana di Parigi la richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale di Napoleone, dal Cambacérès, arcicancelliere e principe, il quale, forse come supremo dignitario ed alto direttore di tutta la massoneria francese, se ne era addossato l'incarico; il quale a lui, come a regicida, a leguleio, a capo dei massoni, si assestava assai bene.

Non è di questo luogo lo svolgere tutte le fasi dei dibattimenti, delle incertezze, delle scappatoie giuridiche, alle quali l'esame e la sentenza di quella celeberrima causa offrirono largo campo; basterà di accennare la sentenza della suprema autorità metropolitana, la quale fu portata dall'ufficiale abb. Lejeas, vicario generale del capitolo metropolitano, a di 12 gennaio 1810. In essa dichiaravasi nullo il matrimonio delle loro maestà per due capi: per difetto canonico della presenza del proprio parroco e dei testimoni richiesti, e per difetto del consentimeto dell'imperatore alla contrazione del vincolo: entrambi quei difetti si riferivano alla celebrazione del matrimonio religioso del 1804, e di rimbalzo a quella del matrimonio civile del 1796.

Evidentemente il primo vizio di nullità non aveva valore, avendo il cardinale Fesch dichiarato nella sua deposizione giuridica, di avere ricevuto dal Papa ogni facoltà di dispensare da tutte le formalità richieste per qualsiasi cosa, e quindi anche di matrimonio: essendo quelle formalità di origine ecclesiastica, il Papa le poteva togliere. L'altro vizio, che proveniva dal difetto di consentimento, aveva invece un vero valore, purchè fosse provato giuridicamente. E di fatto giuridicamente fu provato per quattro attestazioni di uomini, i quali nel caso riuscivano superiori ad ogni ecce-

zione, e furono: il card. Fesch; il principe di Benevento, Talleyrand; il principe di Neufchatel, Berthier; e il duca del Friuli, Duroc. Il cardinale narrò quanto gli accadde per la benedizione nuziale, data da lui nel 1804, ed attestò avergli l'imperatore indi a due giorni detto, che quanto egli aveva fatto non era stato se non per tranquillare la Giuseppina ¹. Gli altri tre testimoni dichiararono per iscritto nel loro « honneur et conscience » di avere udito dalla bocca di Napoleone, ch'egli in quella cerimonia non aveva prestato consenso altrimenti che a fiore di labbra.

Se non che, tutta quella farragine di sentenze e di ricorsi e di discussioni e di prove si fondava sopra una base fittizia, che di tutta la causa rendeva nulli ed inefficaci il processo e la sentenza. Ed era l'incompetenza del tribunale scelto per giudicarla! Infatti, trattandosi di una causa di validità di matrimonio di un sovrano cristiano, di una sentenza da proferire sopra quella, o di una dispensa da darsi all'occasione, non erano competenti nè l'ufficialità diocesana, nè la metropolitana di Parigi, nè la primaziale di Lione, nè quella di qualsiasi altra metropoli o patriarcato: il solo tribunale competente, in una tale causa, era quello dell'Apostolica Sede.

Ciò per verità riconobbe il promotore dell'ufficialità diocesana, il quale attestò al richiedente Cambacérès che « se non di diritto, almeno di fatto, queste cause erano riservate al Sommo Pontefice ² ». — Al quale così rispose l'arcicancelliere con mal garbo — « Io non sono autorizzato a ricorrere a Roma ». — « Ma non è necessario, riprese con una

¹ « Il me dévoila que tout ce qu'il avait fait n'avait d'autre but, que de tranquilliser l'impératrice, et de céder aux circonstances. » I sostenitori della validità del primo matrimonio del Bonaparte, si fanno forti col dire, che egli non avrebbe mai pensato a scioglierlo, se avesse avuto prole dalla Giuseppina. Ciò potrebbe essere stato; ma ciò non toglie la natura di contratto *solubile*, al matrimonio da lui celebrato. La quale solubilità, qualora non ci avesse rimediato, era un vizio di origine che lo accompagnava sempre, anche nel caso dell'avuta prole.

² WELSCHINGER, p. 85.

punta di fine ironia l'abate Audemare promotore, di ricorrere a Roma per avere la decisione del Papa. Il Papa si trova in Savona ». — « Non sono incaricato di trattare con lui, ribattè il Cambacérès: nelle attuali condizioni, ciò è impossibile ¹. »

A ogni modo, tanto almeno per avere un'apparenza di legittimità, il promotore dell'ufficialità diocesana chiese, che la commissione ecclesiastica adunata da Napoleone per gli affari della Chiesa, e che componevasi di quattro vescovi, di un arcivescovo e di due cardinali, dichiarasse competente nella causa il tribunale diocesano. E quella commissione commise la debolezza di accondiscendere ai voleri del prepotente ²!

Questo fu il vizio radicale, onde il procedimento di tutta la causa per la soluzione del vincolo religioso da Napoleone contratto con la Giuseppina, riuscì senza effetto. E per questo motivo, la sentenza proferita da quella autorità incompetente lasciò l'imperatore nello stato matrimoniale, quale che si fosse, in cui trovavasi con la vedova Beauharnais, prima che desse, e dopo che ebbe dato un altro anello nuziale alla nepote di Maria Teresa.

Che poi la soluzione delle cause matrimoniali dei sovrani, appartenesse al numero delle cause dette maggiori, e fosse quindi di diritto e di fatto di esclusiva competenza della S. Sede, fu dimostrato luminosamente da un eruditissimo lavoro, che Monsignor Sala ebbe ordine di comporre, quando tra i ventisette cardinali, presenti in Parigi per le nuove feste napoleoniche (aprile 1810), si trattò e si discusse la questione pericolosa del potere e del dovere, o no, assistere i cardinali alla benedizione del novello sponsalizio di Napoleone.

¹ *Narré...* dell'abb. Audemare, cit. dal WELSCHINGER, l. c., p. 85.

² « Nous soussignés (*cardinale Maury; cardinale Caselli; vescovo di Parma; Canaveri, vescovo di Vercelli; De Barral, arcivescovo di Tours; Boulier, vescovo di E-reux; Mannay, vescovo di Trèves; Duvoisin, vescovo di Nantes...*) déclarons... 2.° Que cette cause est de la compétence de l'Officialité diocésaine ». WELSCHINGER, p. 95.

Il chiaro Monsignore dimostrò, che « considerati attentamente i monumenti della storia relativi alle cause matrimoniali dei monarchi, si è rilevato con tutta certezza, che queste sono state sempre giudicate e terminate coll'autorità della S. Sede, o del Papa istesso a Roma, o da commissarii da lui delegati sul luogo ». Cita gli esempi dei re francesi, che per questioni di quella fatta ricorsero alla S. Sede (fossero re, o regine che appellarono al Papa in contraddittorio), e conchiude « come nella chiesa gallicana precisamente, ove le cause matrimoniali de' Monarchi sono state assai più frequenti che altrove, è affatto senza esempio, che l'Ordinario (*il vescovo*), e la sua Uffizialità, se ne sia giammai mischiata ».

La lunga serie dei fatti (di soli monarchi presenta il numero di 17), la continua sanzione aggiunta dai Vescovi, Primate e Metropolitani, dai sinodi, e dai concilii, « senza che mai alcuno si sia lagnato di tal procedura come abusiva », danno a questa competenza esclusiva della S. Sede forza e valore incontrastabile di legge e di diritto, e collocano le cause matrimoniali dei sovrani nel novero delle *cause dette maggiori*; « e perciò spettanti esclusivamente al Papa, secondo i noti principj di gius canonico... ¹ ».

¹ Cita quindi gran numero di testimonianze di storici, di leggisti, di teologi. « L'Église Gallicane a toujours gardé cet usage, de traiter les causes de mariage... pardevant de juges commis et délégués par Sa Sainteté, lors qu'il s'agit du mariage de Grands.. Les SS. Pères (*il Papi*) se sont réservé la connaissance de la dissolution du mariage des rois. » FLEURET, *Traité de l'abus* (Lion 1736) l. 5, c. 5. — Nelle celebri conferenze di Parigi, tenute a fine di « conciliare la disciplina della Chiesa colla giurisprudenza del Regno, e pubblicate al tempo e coll'autorità del card. di Noailles », e quindi della massima autorità, fu stabilito: « Quand il arrive des contestations au sujet de mariages des souverains, c'est le Pape, qui en juge lui-même à Rome, et non les officiaux des évêques, qui sont dans les états de ces souverains (T. I, l. 1, § 4). » — Lo stesso Leibnitz non la pensava altrimenti: « Il y a d'ailleurs deux articles de grande importance, dont autrefois on n'a pas même douté qu'ils ressortissent au tribunal du Pape. Je veux dire les causes de serment, et celles des mariages », e arrega l'esempio di Enrico IV e della

Per le quali cose, pigliando ad esame la sentenza portata dalla curia ecclesiastica di Parigi sul divorzio napoleonico, per competenza delegata dal comitato dei Vescovi, adunati, non nel nome del Papa, ma di Napoleone, il Sala così la giudica: « Con un sol colpo adunque furono fatte tre gravissime ferite all'autorità Pontificia dalla suddetta dichiarazione dei vescovi, e dal suddetto giudicato dell' Ufficialità. » Stringe quindi le conseguenze, e dirigendole allo scopo finale della sua dimostrazione, dichiara che l'assistenza dei cardinali alle nozze illecite, da benedirsi religiosamente, era un « dare un'approvazione di fatto ad una cerimonia gravemente e per più capi lesiva delle prerogative pontificie. » Ed aggiunge, che « non poteva loro non apparire evidente che non era loro lecito il presentarsi senza una gravissima offesa del loro sacro Capo, senza un avvillimento della loro dignità, senza una macchia della loro coscienza e riputazione, e senza l'ammirazione, e mala edificazione di tutti i buoni. » Ed a confermare la grave offesa, rammenta che Pio VII e col fatto dell'incoronazione della Giuseppina e colle notizie riferite ai Cardinali nel concistoro de' 26 giugno 1805 aveva « riconosciuta, autenticata e proclamata la legittimità del primo matrimonio ¹. »

Con tale persuasione nell'anima i cardinali di Pietro e Consalvi, con altri undici che poi furono spogliati della porpora per ordine e per vendetta di Napoleone, e di presente furono chiamati neri, non assistettero alla benedizione, data dal Fesch al colui mogliazzo con Maria Luisa. Come alla vista della mancanza dei Cardinali Napoleone impallidisse e si facesse brutto, quale significazione di pericolosissima con-

regina di Portogallo. *Pensées de Leibniz sur la Religion* (Paris 1803), II, 406.

¹ « ... Imperatoris, et carissimae in Christo filiae Nostrae Josephinae, *optimae eius coniugis...* sacro solemnique ritu consecratio et coronatio peracta est... » Questo lavoro di monsignor Sala è ora pubblicato per cura del ch. CUGNONI negli *Scritti varii di G. A. Sala* (Roma presso la Società di storia patria, 1888), vol. IV, pp 3-41.

seguenza egli ne intuisse per la futura prole, e come si vendicasse mandando in esilio coatto il Consalvi ed i Cardinali neri, è narrato dallo stesso Consalvi nelle sue Memorie ¹.

III.

Il matrimonio religioso con Maria Luisa.

La sentenza che sciolse il matrimonio di Napoleone con la Giuseppina, perchè proferita da un tribunale incompetente, fu nulla; e quindi il suo matrimonio con la Giuseppina, dinanzi alla pubblica onestà ed al pubblico diritto cristiano, rimase nel suo stato di prima, ossia non fu sciolto. Per conseguenza Napoleone, nel contrarre un altro matrimonio con Maria Luisa, presentava, dinanzi alla pubblica onestà, il caso di uno, che, già vincolato in matrimonio, ne attenta un secondo: questo evidentemente doveva essere nullo.

Riserbando i ragguagli ad un terzo volume che andiamo preparando sull'*Incoronazione e su i matrimoni di Napoleone* ², dirò compendiosamente quanto accadde in Vienna per la celebrazione di quel matrimonio, e come l'imperatore Francesco II, il principe allora conte di Metternich, l'arcivescovo di Vienna, ed il Nunzio apostolico mons. Severoli vi si comportassero.

Dopo le trattative per la convenzione del matrimonio, le quali furono agitate in via diplomatica dai rispettivi ministri in Parigi ed in Vienna, e si trovano già pubblicate in alcuni autori, Napoleone che sempre avacciava le faccende che gli stavano a cuore, procedette in questa con fretta speciale e con singolare scaltrezza. Egli sapeva, che il gabinetto imperiale sacrificava un'arciduchessa per salvare l'impero, il quale veramente ad un cenno napoleonico poteva essere sfasciato; ma non ignorava però, che in fatto di principii ortodossi, l'imperatore Francesco non avrebbe tergiversato.

¹ *Mémoires du Cardinal Consalvi* (1866), I, 442 segg.

² Sarà il III della *Diplomazia pontificia nel secolo XIX*.

A' primi di marzo 1810 Napoleone inviò come suo ministro straordinario il principe di Neufchâtel a Vienna, a fine di rappresentare ivi la sua persona per la conclusione del contratto dinanzi allo Stato. Il Berthier lo firmò a' 9 di marzo, ed invitò l'arciduca Carlo a sostituire la persona di Napoleone, per la cerimonia del matrimonio religioso, che si celebrò con la massima pompa nella chiesa degli Agostiniani, il dì 11 dello stesso mese. Indi a due giorni il ministro napoleonico conduceva a Parigi la nuova sposa.

Ma il punto scabroso consisteva nel dimostrare all'imperatore ed alla curia arcivescovile di Vienna, che la soluzione del matrimonio con la donna coronata già come imperatrice solennemente da Pio VII, e tuttora vivente, fosse legittima e regolare. Il ministro francese per gli esteri, duca di Champagny, diede a quel fine le dovute norme all'ambasciatore francese in Vienna, che era un tal conte Otto, calvinista. Con dispaccio ufficiale, e quindi *ostensibile*, de' 9 febbraio 1810 inviavagli *le sentenze dell'uffizialità*, e lo abilitava a comunicarle, con divieto però di lasciarne cavare copia. « La competenza, scriveva poi, delle uffizialità diocesana e metropolitana non può patire l'ombra del dubbio, essendo legittimata dal parere di sette vescovi segnalati per lumi e per coscienza. Il ricorso (*al Papa*) era *difficile in questa congiuntura*, e non era necessario. » Della quale asserzione dava per prova, che se l'Uffizialità diocesana poteva sentenziare sulle cause matrimoniali dei privati, potevalo parimente su quelle dei sovrani ¹.

Non si contentò l'arcivescovo di Vienna di cosiffatte dichiarazioni. Egli propose all'ambasciatore varii quesiti, e numerosi, dei quali riferisco i seguenti: « *Quale formola fu adoperata nella celebrazione del contratto civile (del 1796)? Aveva quel contratto il tenore di una unione indissolubile, o quello solamente di una unione duratura sino alla educazione della prole... o per un dato numero di anni? —*

¹ WELSCHINGER, p. 169 segg.

Secondo le leggi ecclesiastiche in oggi vigenti, ha egli il Papa stabilito e nominato vescovi di Francia per decidere in ultimo luogo? »

Che cosa rispondesse il calvinista conte Otto a quelle richieste stringenti dell'arcivescovo, non riesce chiaro da quanto ne riferiscono gli storici Welschinger francese, e il barone Helfert tedesco ¹. Certo è, che l'arcivescovo non ne fu soddisfatto, e chiese le sentenze delle uffizialità di Parigi.

Or qui siamo dinanzi ad un punto imbrogliatissimo. Dopo lungo tergiversare, le sentenze delle uffizialità parigine furono spedite, e giunsero sì veramente a Vienna. Ma, chi lo crederebbe? L'ambasciatore Otto, che pare era stato abilitato a farle vedere, le lesse egli bensì, ma non solamente non le mostrò all'arcivescovo, chè anzi le rinviò a Parigi per volta di corriere! Fu caso, come diede ad intendere l'ambasciatore Otto? Non è credibile.

Ecco intanto quello che si agitava in Vienna tra il Nunzio pontificio, l'arcivescovo, il Metternich, e l'Imperatore. Riferisco in compendio, quanto il Nunzio stesso racconta in una sua memoria scritta in latino, e che si conserva nell'archivio Vaticano.

Il Nunzio monsignor Severoli, del quale il conte Otto si lamenta nelle sue lettere come di un avversario, espose il parere d'inviare a Savona un corriere espresso, a fine d'informare il Pontefice dell'opinione, in cui erano egli e l'arcivescovo di poter celebrare il matrimonio per *procuratorem* ².

¹ HELFERT, *Maria Louise* (Wien, 1873). Opera piena di documenti, di erudizione, e si può dire d'imparzialità, come gli altri volumi usciti dalla penna di questo storico. L'appendice bibliografica che arreca dei volumi scritti su questo argomento, è francamente spaventosa per il numero degli autori che ne hanno trattato; si tenga conto delle opere aggiunte negli anni 1873-1903!

² Il Severoli veramente si adoperò presso il Metternich a fine di illuminarlo quanto più poteva intorno ad un negozio, le cui conseguenze potevano ridondare sulla famiglia imperiale di Vienna. Parlando con lui, gli rammentò il decreto del senato francese; il quale, tenendo per valido quel matrimonio, lo disciolse di autorità propria, contrariamente

Se non che premeva la fretta, che avevasi a Parigi, di sollecitare quella celebrazione, e di venirne a fine quanto prima. Si chiesero dunque gli atti del divorzio, i quali realmente giunsero a Vienna, e ne fu data notizia dall'ambasciatore francese.

Ma che? scrive il Nunzio. Accade allora un fatale errore di colui che preparava i fasci delle lettere che l'ambasciatore spediva da Vienna a Parigi! Il quale mise in quel fascio gli atti appunto tanto desiderati, che dovevano togliere gli scrupoli alla curia ed al gabinetto di Vienna. Passato un certo tempo, fu scoperto l'errore, e si spedì di presente una staffetta straordinaria, la quale di fatto raggiunse il primo corriere, lo fermò, ne riprese gli atti, e li riportò a Vienna. Ma non fu di ritorno in Vienna, se non quando già la cerimonia nuziale era stata celebrata! Furono allora consegnati all'arcivescovo; ma questi allora neppure li volle leggere!¹

alle decisioni della Chiesa cattolica, de' Concilii, del Vangelo che vieta espressamente di sciogliere ciò che Dio ha congiunto! Espose inoltre il pericolo della instabilità delle famiglie, e la probabilità che toccasse a Lodovica (alla Luigia) ciò che a Giuseppina. È incredibile, esclama il Nunzio, con quanta indifferenza il Metternich accogliesse le mie parole! il quale pensava che non a noi, ma ai francesi toccava lo sbrogliare cotesta faccenda. « Mirum quanta indifferentia me audierit, qui hanc controversiam ad Gallos non ad nos pertinere censuit. »

Più premuroso naturalmente mostravasi l'Imperatore, al quale il Nunzio non lasciava di raccomandare, che questo punto gravissimo doveva essere esaminato dal clero di Vienna. Gli rispose l'Imperatore aver egli chiesto gli atti a Parigi, e Napoleone aver promesso di spedirglieli.

Se crediamo all'Helfert, l'arcivescovo di Vienna affermò all'Imperatore (a' 28 febbraio 1810) « dinanzi a Dio, alla Chiesa, al mondo... non essere il matrimonio di Napoleone con Giuseppina se non una unione naturale, e solubile al tutto. » HELFERT, op. cit., p. 361.

¹ Ecco il testo originale di questo punto della relazione del Nunzio:

« ... Sed quid? Per errorem ab eo, qui parabat litterarum fasciculos cum aliis litteris Parisios mittendis huiusmodi acta collocantur, et traduntur cursori. Detecto errore, certus homo mittitur, qui, rephenso cursore, e fasciculo acta extrahat ac referat. Retulit, sed peracta cœremonia. Exhibentur Archiepiscopo, qui noluit legere, de quo dolui vehementer. Ignoramus igitur horum actorum momenta ac rationes. »

E come mai erasi indotto l'arcivescovo alla celebrazione religiosa di quelle nozze, perplesso come erasi mostrato intorno al legittimo scioglimento dell'antecedente matrimonio? Per uno scritto, presentato dal gallico ambasciatore, il quale attestò e giurò, sul suo onore e sulla sua coscienza, di avere avuto in sua mano le sentenze della doppia ufficialità ecclesiastica, le quali dichiaravano nullo il primo matrimonio di Napoleone, per essere stato un contratto puramente civile e solubile, e stipolato senza le formalità volute dal concilio Tridentino. Ad una tale attestazione l'arcivescovo si arrese; con il che, come ebbe ad osservare il Nunzio, mostrava l'arcivescovo di Vienna di credere alla nullità del primo matrimonio, ed al difetto di consentimento che annullava quello celebrato religiosamente a Parigi nel 1804.

L'atto dell'ambasciatore, che decise l'arcivescovo al gravissimo passo, è il seguente :

Copie du serment prêté par l'ambassadeur de France, M.^r le Comte d'Otto.

« Je soussigné ambassadeur de S. M. l'Empereur des Français Roi d'Italie, atteste sur mon honneur et conscience que j'ai vu et lu les originaux des deux sentences des officialités diocésaine et métropolitaine de Paris, concernant le mariage entre S. M. l'Empereur et l'Impératrice Josephine, et que il résulte de ces actes, que, conformément aux lois ecclésiastiques catholiques établies dans l'empire français, le dit mariage a été déclaré de toute nullité, parceque lors de la conclusion de ce dit mariage on avait négligé les formalités les plus essentielles requises par les lois de l'Eglise et en tout temps reconnues en France comme nécessaires pour la validité du mariage catholique.

« J'atteste en outre que le contrat civil du dit mariage a été passé devant les autorités requises par les lois alors en vigueur, et que, conformément à ces mêmes lois, toute union conjugale était non seulement explicitement fondée sur le principe de sa dissolubilité par la volonté permanente de l'un des conjoints, l'incompatibilité d'humeur et de caractère, etc. mais qu'en vertu d'une loi expresse tout contrat qui eût restreint cette faculté était déclaré de nulle valeur et inadmissible par les autorités civiles.

« Les actes du procès ne pouvant être produits, afin d'y suppléer autant que possible et pour la sûreté perpétuelle des parties, j'assure avec serment ce que ci-dessus.

« En foi de quoi, j'ai signé la présente déclaration et j'y ai apposé le cachet de mes armes. Fait à Vienne le 3 mars 1810.

(L. S.)

« Signé OTTO. »

Da questa attestazione ufficiale, e gravissima, si deduce essere stato nullo il primo matrimonio contratto civilmente dal Bonaparte a' 9 di febbraio 1796. Le dichiarazioni autentiche e formali dei testimoni sopra riferiti dimostrano, che nella cerimonia religiosa fatta in Parigi al 1 dicembre 1804 Napoleone non diede il consenso, ma ingannò il card. Fesch ¹, la infelice Giuseppina, e il Pontefice Pio VII ², e quindi non

¹ Scrivendo al suo vicario generale a Lione, agli 3 gennaio 1810, il card. Fesch parlando della benedizione data da lui al nipote imperatore, dice: « J'en fus le ministre; on m'en imposa. »

² A' 15 febbraio 1810, il cavaliere Lebzelter scrisse da Vienna al Metternich la seguente letterina:

« Je m'empresse de satisfaire aux éclaircissements que V. E. vient de me demander, au sujet de la validité du mariage de l'Empereur Napoléon avec l'Impératrice Joséphine, en soumettant à Sa haute connaissance le fait suivant, que je tiens de Mr. le Cardinal Consalvi.

« Le Pape ne fut invité à aller à Paris, que pour couronner Napoléon; il n'apprit qu'il s'agissait aussi du couronnement de Joséphine, que la veille même du jour fixé pour la célébration de cette fête solennelle. Surpris, frappé de cette circonstance, et n'ayant pas des preuves sur la nature des liens, qui unissaient le Premier Consul à son Epouse, le S. Père se hâta de prendre des informations sur un objet aussi essentiel; il fut tellement induit en erreur qu'il se décida à officier dans la cérémonie, annoncée à toute la nation pour le lendemain, et à les couronner.

« Peu de jours après, il reconnut qu'on avait abusé de sa bonne foi; plusieurs considérations l'engagèrent à observer le plus strict secret sur un événement qu'il était désormais de son intérêt de ne point rendre public, mais il adressa itérativement des remontrances à l'Empereur Napoléon à cet égard... » Cit. dall'HELFERT, p. 359.

Da quanto precede, è chiaro che il cavaliere Lebzelter non fu, forse di ragione veduta, bene informato dal Consalvi; chè non poteva questi ignorare il fatto della benedizione nunziale, data dal cardinale Fesch. D'altra parte può essere, che il Papa personalmente non avesse notizia

contrasse validamente neppure la seconda volta. E per ultimo l'incompetenza dei tribunali, che diedero la sentenza del divorzio da lui richiesto, ne viziò per guisa il tenore, che ne fece una sentenza nulla, almeno nel *foro esterno*, del quale parliamo; e quindi rese nullo il suo ultimo matrimonio. Quei tribunali dunque non ingannarono se non lui medesimo! Ma la storia dimostra, con ispaventoso disinganno di tutti, che la suprema conseguenza dei raggiri e della prepotente tirannide, quando toccano il dogma o i privilegi del Successore di Pietro, non riesce di danno se non a chi ne sia stato l'autore.

Tale si è la storia dei matrimoni del primo Napoleone. Essa non suffraga per nulla la teoria della solubilità del matrimonio per qualsiasi legge umana; nè punto conferma l'opinione del divorzio, come concessogli dalla Chiesa, secondo che volgarmente si vocifera. Poichè una sentenza *legittima*, con cui la Chiesa, ossia la Sede Apostolica di Roma, dichiarasse sciolto il vincolo matrimoniale, da lui in qualsiasi maniera contratto, il primo Napoleone veramente non l'ebbe.

esatta della specie di matrimonio celebrato nel 1796 dal Bonaparte. Ma nella curia romana non avevasi dubbio alcuno intorno alla sua nullità. Cf. RINIBRI, *La diplomazia pontificia nel secolo XIX*, vol. II. p. 139.

